



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICO TRA IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA) E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA/RICERCA TRAMITE LA CONDIVISIONE DI PERSONALE

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, con sede in Roma – 00198 – Via Po, n. 14, C.F. 97231970589, P.I. 08183101008 rappresentato dal Presidente, Dott. Salvatore PARLATO

(di seguito denominato "CREA")

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, con sede legale in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4, C.F. n. 80029030568, P.I. n. 00575560560 in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Alessandro RUGGIERI, in prosieguo denominata "Università" entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come "Parti",

PREMESSO CHE

il CREA in base al D. Lgs. n. 454/1999 e s.m.i., così denominato ai sensi dell'art.1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al D. Lgs. n. 213/2009, è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici;

il CREA svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

il CREA promuove anche la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università;

le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di "svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;

l'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi";



il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante "Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri", fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;

con Decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università";

la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;

tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1

PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (presente atto) e ne forma il primo patto.

Art. 2

OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico.

Art. 3

OGGETTO

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo precedente il personale sarà individuato con Decreto dell'Organo di Gestione e svolgerà presso l'altro Ente l'attività didattica e/o di ricerca descritta nelle schede individuali redatte secondo il modello allegato al presente accordo.

Art. 4

DURATA

L'accordo ha la durata massima di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

Nell'ambito della durata dell'accordo, gli impegni delle Parti relativi allo svolgimento da parte del personale interessato di attività didattica e/o di ricerca presso l'altro Ente sulla base delle schede individuali di cui all' art. 3, hanno massimo durata annuale.

Nel periodo di durata della presente atto non possono essere stipulati più accordi per l'utilizzo del medesimo personale.

Art. 5



AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività didattica/di ricerca secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato. L'Università della Tuscia ed il CREA si impegnano a rispettare i CCNL della categoria di appartenenza del personale interessato.

Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all'orario di servizio della struttura in cui andrà ad operare, nel rispetto del regolamento della struttura ospitante e dei relativi criteri organizzativi.

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza del personale interessato. Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il responsabile della struttura in cui verrà svolta l'attività didattica/di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare alla Struttura indicata al comma precedente un'attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.

Art. 6

ONERI STIPENDIALI

Le parti stabiliscono che in relazione agli oneri stipendiali ciascuna parte sosterrà quelli relativi al proprio personale.

Art. 7

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'ateneo.

Ai sensi di quanto sopra le parti convengono che i risultati dell'attività di ricerca del personale interessato per il periodo di tempo di cui al presente accordo, inclusa la VQR, siano ripartiti, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 3, come di seguito indicato nelle schede individuali.

Art. 8

NORME PARTICOLARI PER L'UNIVERSITA'

Il personale interessato per effetto dell'esecuzione del presente accordo acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell'ambito del quale è impegnato in attività didattiche.

In seno al Consiglio e compatibilmente a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, egli eserciterà il diritto all'elettorato attivo e godrà dell'esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà esercitato presso l'ente per il quale viene svolta la quota maggioritaria di attività lavorativa entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie inerenti gli organi accademici collegiali e monocratici (UNIVERSITA' /CREA).



Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, il personale interessato sarà conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Università secondo quanto indicato nella relativa scheda individuale.

Art. 9

COPERTURA ASSICURATIVA- SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il CREA e l'UNIVERSITA' provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente accordo.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti l'accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione all'accordo, ai sensi e agli effetti del D. lgs 196/03, le parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi dell'accordo di legge ovvero per adempiere a quando disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11

RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.

Gli impegni delle Parti relativi all'utilizzazione del personale si intendono automaticamente risolti qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica /di ricerca presso l'Università/CREA. La revoca dovrà essere comunicata ad entrambe le Istituzioni coinvolte.

La risoluzione dell'Accordo, ai sensi dei commi precedenti, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso/dichiarazione di revoca.

Art. 12

CLAUSOLE FINALI



Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo sarà definita dalla competenza dell'Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

Ai fini del presente accordo, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.

L'atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo è assolta dal CREA in maniera virtuale, autorizzazione n. 34200 del 03.05.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi. Il CREA chiederà all'Università il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Roma, 11.01.2018

Accordo Firmato digitalmente

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore PARLATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

IL RETTORE

Prof. Alessandro RUGGIERI

3